



Regione Basilicata

**Valutazione ambientale del
VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE
AREE DEMANIALI MARITTIME**

**ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
e successive modifiche ed integrazioni**

**SINTESI NON TECNICA DEL
RAPPORTO AMBIENTALE**

Giugno 2010

Redazione del Rapporto Ambientale

Struttura di Progetto Autorità Ambientale
Regione Basilicata

Dott. Angelo Raffaele RINALDI (Dirigente)
Dott.ssa Venera LOCICERO (P.O.)

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	5
3.	CONSULTAZIONI	6
3.1	CONSULTAZIONE PRELIMINARE (ART. 13 COMMA 1)	6
3.1.1.	Modalità di svolgimento della consultazione preliminare	6
3.1.2.	Esiti della consultazione preliminare	6
3.2	CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE	7
4.	INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME	8
4.1	CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL PIANO	8
5.	ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	10
5.1	INTRODUZIONE	10
5.2	ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE	10
5.2.1.	Le tematiche ambientali	10
5.3	PROBABILE EVOLUZIONE IN ASSENZA DI VARIANTE AL PIANO	11
5.4	CRITICITÀ AMBIENTALI ED OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME	11
6.	ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DELLA VARIANTE	12
6.1	OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME	12
6.2	OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	13
6.3	ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE ESTERNA DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME	13
6.4	ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE INTERNA DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME	14
7.	POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE	15
7.1	POTENZIALI EFFETTI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO	15
8.	MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE	17
9.	INCIDENZA SUI SITI <i>NATURA 2000</i>	19
10.	ALTERNATIVE DI VARIANTE	20
10.1	DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE	20
10.2	VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E SINTESI DELLA SCELTA	20
11.	MONITORAGGIO	21
11.1	GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO	22

1. INTRODUZIONE

Il presente lavoro costituisce la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale inerente la Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime, ai sensi delle disposizioni previste nella Parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità con l'Allegato VI alla parte seconda del suddetto Decreto che costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE¹.

La sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; esso deve poter essere letto anche da un pubblico di non addetti ai lavori in modo autonomo dal corpo del Rapporto Ambientale in quanto rappresenta un documento decisamente meno "pesante" e quindi di lettura più comprensibile.

Per la conoscenza più approfondita delle questioni trattate nell'ambito della valutazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime, si rimanda alla lettura del Rapporto Ambientale che costituisce l'elemento centrale della valutazione ambientale, su cui l'autorità competente per la VAS è tenuta ad esprimere un parere motivato circa la validità della proposta di Variante al Piano.

¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente

2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime essendo un piano che concerne la pianificazione territoriale e che richiede la Valutazione di Incidenza in considerazione dei possibili effetti sui siti definiti ai sensi delle Direttiva 92/43/CEE rientra nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (art. 6 comma 2 lett. b).

I piani e programmi che risultano avere potenziali effetti significativi sull'ambiente sono oggetto di una valutazione ambientale.

Per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il Decreto intende (art. 5 comma 1 lett. a) un processo che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- l'espressione di un parere motivato;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto alla Variante in questione prevede una serie di tappe procedurali che devono essere inserite organicamente nell'iter ordinario della programmazione nelle diverse fasi di redazione, adozione, approvazione ed attuazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime.

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 12 maggio 2009, ha assegnato le funzioni previste dal Decreto e necessarie allo svolgimento della valutazione ambientale strategica della Variante al Piano.

In particolare:

- all'Ufficio *Demanio Marittimo* del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica sono assegnate le funzioni di *autorità procedente* (art. 5 comma 1 lett. q del Decreto) connesse alla predisposizione della Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- alla Struttura di Progetto *Autorità Ambientale* del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo sono assegnate le funzioni di *autorità procedente* (art. 5 comma 1 lett. q del Decreto) connesse al processo di valutazione ambientale strategica della Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- all'Ufficio *Compatibilità Ambientale* del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità sono assegnate le funzioni di *autorità competente* (art. 5 comma 1 lett. p del Decreto).

3. CONSULTAZIONI

3.1 CONSULTAZIONE PRELIMINARE (ART. 13 COMMA 1)

Il Decreto prevede, per i piani e programmi assoggettati alla valutazione ambientale strategica, che le autorità procedenti entrino in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, tale consultazione deve basarsi su un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dovuti all'attuazione del piano o programma (art. 13 comma 2).

3.1.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Per conformarsi a quanto previsto dal Decreto la Struttura di Progetto Autorità Ambientale ha trasmesso all'autorità competente il Rapporto Ambientale Preliminare (Determinazione Dirigenziale n.8130.2009/D.00098 dell'1.12.2009); tale documento rappresentava principalmente una prima ricognizione dello stato dell'ambiente, delle criticità e degli obiettivi di carattere generale ai quali la Variante al Piano deve fare riferimento ed aveva il compito di avviare formalmente il processo di VAS, di impostare le verifiche di coerenza degli obiettivi di piano con gli obiettivi di protezione ambientale di livello nazionale e sopranazionale e con gli altri strumenti programmatici.

Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare le autorità procedenti e l'autorità competente hanno provveduto, nel corso di una riunione tenutasi in data 18.01.2010, ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall'articolo 5 comma 1 lettera s del Decreto, con cui definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

L'autorità competente, con nota Prot. 10959/75AB del 21.01.2010, ha trasmesso alle autorità individuate il Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto informatico; alle stesse è stato chiesto un contributo, da far pervenire entro 30 giorni dalla data della suddetta nota, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale definitivo.

Con nota Prot. 47182/75AB del 9.03.2010 l'autorità competente ha comunicato alle autorità procedenti la conclusione della fase preliminare del procedimento inerente la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed ha trasmesso i contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.

3.1.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE

A conclusione della fase di cui sopra, risultano pervenute le osservazioni dell'*Autorità di Bacino della Basilicata* e dell'*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata* oltre a quelle dell'Autorità competente stessa.

Nel Rapporto Ambientale vengono analizzate nel dettaglio le osservazioni pervenute e per ciascuna di esse è stata predisposta una scheda contenente la sintesi dell'osservazione e la relativa proposta di controdeduzione dell'Autorità Ambientale.

In definitiva si è ritenuto che tutte le osservazioni dovessero essere prese in considerazione, gli aspetti richiamati sono stati esplicitati nella stesura definitiva del Rapporto Ambientale.

3.2 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE

L'articolo 13 comma 5 del Decreto stabilisce che *la proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.*

(...)

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

Inoltre, l'articolo 14 prevede *la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.*

Per ottemperare alle suddette disposizioni, l'autorità competente e le autorità precedenti metteranno a disposizione del pubblico, mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Basilicata:

- la proposta di Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime;
- il Rapporto Ambientale;
- la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
- l'indicazione delle sedi dove è possibile consultare la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque potrà prendere visione della proposta di Variante al Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

La Regione Basilicata, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, attraverso il Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime disciplina l'impiego delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.

Il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 940 del 16.02.2005 ha approvato il cosiddetto "Piano regionale dei Lidi" unitamente alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 334 del 14.02.2005 relativa alla Valutazione di Incidenza del Piano stesso.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1012 del 22.04.2005 l'Ufficio Demanio Marittimo è stato incaricato di predisporre la Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Regionale e di integrare il relativo Studio di Valutazione di Incidenza.

La Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime costituisce un adempimento della Regione che, compatibilmente con la volontà politica e culturale di tutelare ed utilizzare al meglio le risorse paesaggistiche ed ambientali della Regione stessa, va a vantaggio dei cittadini residenti lungo le coste lucane e degli operatori turistici che utilizzano le risorse ambientali delle stesse.

Il Piano prima e la Variante oggi è in pratica uno strumento tecnico di riferimento di cui dovranno obbligatoriamente tener conto le amministrazioni comunali interessate nella redazione dei Piani urbanistici per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'utilizzazione del demanio marittimo e per gli usi turistico-ricreativi dello stesso.

La finalità della Variante al Piano dei Lidi è quella di programmare le infrastrutture turistiche da destinare ai servizi balneari promuovendo un utilizzo sostenibile del territorio in questione in un quadro generale di protezione ambientale e di diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica.

Per raggiungere questa finalità la Variante al Piano individua una serie di interventi, diversificati per versante ionico e tirrenico, finalizzati all'allocazione delle strutture turistiche da destinare ai servizi balneari.

4.1 CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL PIANO

La proposta di Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime a cui il Rapporto Ambientale fa riferimento è quella trasmessa a questa Struttura dall'Ufficio Demanio Marittimo con nota prot. 184273/73AF del 6.10.2009.

Tale Variante al Piano ha come obiettivo esclusivo la programmazione delle infrastrutture turistiche così come definite nel Piano "Attrezzature per la balneazione".

I principali obiettivi che si intendono perseguire con la Variante al Piano sono:

- riduzione percentuale del dimensionamento delle aree previste dal Piano per la realizzazione delle attrezzature per la balneazione (spiagge attrezzate, punti di ristoro, stabilimenti balneari);
- riduzione dell'area copribile per ciascuna delle suddette attrezzature;
- rivalutazione della capacità media di ricettività delle varie strutture per la balneazione;
- ricollocazione delle attrezzature per la balneazione alla luce della distanza minima di 30metri lineari tra lotti, introdotta in sede di approvazione del Piano;
- allocazione, ove possibile, di tali attrezzature in siti più periferici rispetto alle zone protette;
- esclusione di alcuni siti puntuali;
- introduzione del servizio balneare quale nuova tipologia di infrastruttura per la balneazione;
- recepimento dei suggerimenti dettati dal nuovo studio di valutazione di incidenza sulla proposta di Variante;
- definizione dimensionale delle aree degli arenili destinate a posa di ombrelloni e sdraio e arredi vari per la balneazione;
- rivalutazione dello stato di viabilità di accesso alle spiagge;
- realizzazione di nuove infrastrutture portuali (foce dell'Agri e foce del Basento)

Il conseguimento di tali obiettivi sarà ottenuto attraverso l'implementazione delle seguenti tipologie di intervento:

- stabilimenti balneari
- spiagge attrezzate
- punti di ristoro
- servizio balneare
- postazione solo posa ombrelloni
- altre tipologie d'uso (campeggi, campus naturalistici).

Per il raggiungimento di tali attrezzature la Variante presenta anche alcune precisazioni relative alla viabilità e alle infrastrutture a rete già contemplate nel Piano (viabilità di accesso e urbanizzazioni).

5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

5.1 INTRODUZIONE

L'Allegato VI alla parte seconda del Decreto, richiede che il Rapporto Ambientale contenga, tra l'altro, una descrizione:

- degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

A tal fine, nel Rapporto Ambientale è riportata una descrizione dello stato attuale dell'ambiente della costa lucana attraverso l'analisi dei dati disponibili più aggiornati con caratteristiche di qualità, disponibilità, aggiornabilità, comparabilità ed accessibilità.

Tale analisi ha riguardato, laddove possibile e pertinente, i trend in corso ed il confronto con il livello nazionale.

Inoltre si sono individuate le questioni ambientali maggiormente rilevanti per l'attuazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime.

5.2 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE

5.2.1. LE TEMATICHE AMBIENTALI

Il Decreto richiede che, nel redigere il Rapporto Ambientale, si debba tenere conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti in forma e misura confrontabile ai contenuti ed al livello di dettaglio del piano o programma oggetto di valutazione.

Anche sulla base di quanto richiesto dall'art. 13 del Decreto, per una corretta analisi del contesto ambientale di riferimento su cui la Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime agisce, è sembrato opportuno focalizzare l'attenzione sui seguenti aspetti specifici:

- Suolo e sottosuolo
- Ecosistemi naturali e Biodiversità
- Paesaggio e patrimonio storico-culturale.

5.3 PROBABILE EVOLUZIONE IN ASSENZA DI VARIANTE AL PIANO

L'analisi della probabile evoluzione dello stato dell'ambiente in assenza di Variante al Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime comporta una stima del probabile andamento futuro delle principali variabili ambientali considerate al paragrafo precedente.

E' da considerare che la Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime ha quale obiettivo primario la tutela e l'uso del territorio costiero e ne costituisce quadro di riferimento per l'uso delle aree demaniali marittime ai fini turistico-ricreativi, e per questo le sue tipologie d'intervento comporteranno sicuramente benefici, che non potrebbero ovviamente aversi nella ipotesi di non attuazione della Variante al Piano.

Per questo motivo è possibile affermare che, in assenza della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime:

- in generale l'evoluzione delle variabili ambientali considerate per l'analisi del contesto continui in maniera simile a quanto registrato finora;
- mancherebbero una serie di interventi che potrebbero produrre effetti positivi.

5.4 CRITICITÀ AMBIENTALI ED OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

In questo paragrafo vengono riportate le criticità ambientali, pertinenti alla Variante stessa, individuate sulla base dell'analisi della situazione ambientale attuale e della sua probabile evoluzione in assenza della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime svolta ai paragrafi precedenti.

Da quanto illustrato ai paragrafi precedenti è possibile affermare che le fasce litoranee demaniali della costa lucana, ospitando alcuni tra gli habitat naturali più interessanti e essendo luogo privilegiato per il tempo libero, presentano alcune situazioni critiche che la pianificazione e programmazione settoriale e territoriale dovrebbero tenere in debito conto.

Di seguito sono elencate le criticità ambientali pertinenti alla Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime:

- 1. Diffusa erosione costiera dei litorali sabbiosi;**
- 2. Contaminazione del suolo e delle risorse idriche;**
- 3. Elevato rischio idrogeologico;**
- 4. Distruzione degli habitat;**
- 5. Perdita della biodiversità.**

6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DELLA VARIANTE

6.1 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Il Decreto prevede, al punto e) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale vi siano gli *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*

Gli obiettivi di protezione ambientale, di cui si è tenuto conto nello svolgimento della valutazione ambientale strategica, sono individuati nei documenti elencati di seguito; nel Rapporto Ambientale è riportata anche una sintesi del loro contenuto.

- Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
- Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta
- Strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile
- Strategia tematica sulla protezione e conservazione dell'ambiente marino
- Strategia ambientale per il Mediterraneo
- Sulla gestione integrata delle zone costiere: una Strategia per l'Europa
- Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali
- Strategia tematica sulla protezione del suolo
- Piano d'azione dell'Unione Europea a favore della biodiversità
- Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

6.2 OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Gli obiettivi sulla base dei quali individuare e valutare gli effetti che la Variante al Piano Regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime potrà avere sulle tematiche ambientali scaturiscono dall'analisi degli obiettivi ambientali pertinenti alla Variante (paragrafo 6.1), dall'evoluzione dello stato dell'ambiente (paragrafo 5.2) e dall'individuazione delle criticità ambientali e dalle opportunità offerte dalla Variante stessa (paragrafo 5.4).

TEMATICHE	OBIETTIVI PER LA VAS
Suolo e sottosuolo	Proteggere il suolo dalla desertificazione, dall'erosione e dalla contaminazione
	Prevenire il rischio idrogeologico
Ecosistemi naturali e biodiversità	Mantenere la biodiversità
	Ripristinare e recuperare gli habitat danneggiati
	Ridurre la frammentazione territoriale
Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Tutelare e valorizzare gli elementi paesaggistici

6.3 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE ESTERNA DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Le disposizioni del Decreto all'Allegato VI prevedono che il Rapporto Ambientale contenga, tra l'altro, informazioni circa il modo in cui, durante la redazione della Variante al Piano, si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri e di ogni considerazione ambientale.

A tal fine è stata condotta un'analisi di coerenza esterna di tipo "verticale" della Variante al Piano, dove per coerenza esterna di tipo "verticale" si intende la valutazione del grado di coerenza e di integrazione della Variante con l'insieme dei pertinenti obiettivi per la VAS così come definiti al paragrafo 6.2.

Da questo tipo di analisi di coerenza esterna emerge l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi strategici della Variante al Piano ed alcuni degli obiettivi per la VAS, desunti come detto da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario e nazionale.

Occorre evidenziare che la Variante al Piano in questione è in sinergia anche con altri piani e programmi di settore dello stesso livello di governo e dello stesso ambito territoriale di riferimento quali il Piano Turistico Regionale, i Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata e dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, il Piano di Bacino Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso minimo Vitale dell'Autorità di Bacino della Basilicata e gli Strumenti urbanistici esistenti.

Infine va sottolineato il fatto che la Variante al Piano considera tutte le perimetrazioni delle aree protette, delle aree SIC e ZPS presenti sul territorio costiero regionale, utili sia ai fini della tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che per le varie attività amministrative, come il rilascio e il controllo delle concessioni, essenziali per lo svolgimento delle attività turistico ricreative.

6.4 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE INTERNA DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

L'esame della coerenza interna della Variante al Piano è volto alla valutazione della idoneità degli strumenti e delle tipologie d'intervento scelte dalla Variante al Piano per rispondere agli obiettivi fissati dalla stessa con lo scopo di rendere la Variante al Piano trasparente e leggibile in tutti i suoi aspetti.

Mettendo a confronto le tipologie d'intervento della Variante al Piano con i principali obiettivi della stessa si rileva un buon livello di coerenza e di sinergia. Non si evidenziano tipologie di intervento di per sé in contrasto per quanto attiene il perseguimento degli obiettivi ambientali.

In generale, infatti, i principali obiettivi che si intendono perseguire con la Variante al Piano comportano un alleggerimento complessivo degli impatti sull'ambiente grazie alla ridefinizione delle tipologie di intervento, alla riduzione generalizzata delle dimensioni dell'arenile e delle strutture annesse da utilizzare per la balneazione e grazie anche al raggiungimento di soluzioni pianificatorie più sostenibili.

7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE

L'allegato VI del Decreto richiede, al punto f), che il Rapporto ambientale contenga, tra l'altro, un'informazione circa i *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

A tal fine in questo capitolo si è cercato di mettere in luce i possibili effetti che la strategia della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime, attuata attraverso specifiche tipologie d'intervento, potrebbe avere sugli obiettivi per la VAS raggruppati per componente ambientale.

7.1 POTENZIALI EFFETTI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Le zone costiere rivestono un'importanza fondamentale poiché se da un lato rappresentano un patrimonio comune fragile e importantissimo per diversità biologica, valore paesaggistico, qualità ambientale e patrimonio culturale, dall'altro espletano funzioni economiche, residenziali, di trasporto e ricreative di particolare rilevanza ed accolgono una percentuale elevata di cittadini.

In genere il turismo e le attività ricreative ad esso connesse costituiscono una fonte di pressione e di rischio sulla qualità dell'ambiente naturale, culturale e storico. Impatti potenzialmente negativi conseguenti all'insediamento di attività turistico-ricreative si possono tradurre, quindi, in termini di perdita di biodiversità o riduzione della densità delle specie o frammentazione di eventuali habitat ed eventualmente in termini di disturbo o di perturbazione del mantenimento delle biocenosi infeudate nel sito, in termini di degrado del paesaggio e di competizione nell'uso delle risorse e dei servizi.

In realtà, però, nelle aree demaniali marittime una delle principali attività economiche è rappresentata da un tipo di turismo estivo e balneare. Questo uso prevalente, nelle forme specifiche che ha assunto (sia di tipo giuridico, con il regime concessorio, che di modello insediativo, con riferimento alla diffusione dello "stabilimento balneare" con le sue funzioni organizzate sempre più numerose) produce innegabili effetti positivi non solo sotto il profilo economico ma anche, in moltissimi casi, sotto il profilo della qualità ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera.

La Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, è dunque un Piano che in particolare promuove un utilizzo sostenibile del territorio in questione. I suoi effetti sull'ambiente sono, in generale, positivi; eventuali effetti negativi dell'attività balneare sull'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture balneari che si intendono realizzare, della loro rimovibilità e del periodo limitato di permanenza delle attrezzature (circa 4-5 mesi), risultano essere molto limitati e/o transitori.

La Variante al Piano tra l'altro è corredata da Norme Tecniche di Attuazione dettagliate finalizzate a mantenere e conservare la naturalità degli habitat attraverso una rigorosa gestione integrata del territorio costiero, una regolamentazione dell'afflusso dei visitatori e una disciplina delle attività e degli interventi previsti.

Certamente l'uso delle aree demaniali marittime produce un limite per quello che riguarda il libero e gratuito accesso al mare, che resta una delle finalità da perseguire nell'uso di tali aree. Tale finalità deve essere pertanto garantita e recuperata ove sia stata, nel tempo, compressa o annullata unitamente alla tutela del paesaggio e alla difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.

8. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE

Il Decreto, al punto g) dell'Allegato VI, richiede che il Rapporto Ambientale contenga le *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.*

È dunque necessario individuare una serie di misure volte a minimizzare i potenziali impatti ambientali negativi congiuntamente a misure finalizzate a ottimizzare i potenziali effetti positivi conseguenti all'attuazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime.

Nei capitoli precedenti è stato rilevato come la Variante al Piano nell'ottica di tutela del territorio e dell'ambiente interessato prevede una ridefinizione delle tipologie di intervento e una riduzione generalizzata dei parametri dimensionali delle aree e delle strutture annesse da utilizzare per la balneazione. Ne consegue, come evidenziato dall'analisi degli effetti significativi causabili dai singoli interventi, un alleggerimento sull'ambiente degli effetti negativi.

In ogni caso dalle analisi e valutazioni svolte ai capitoli precedenti emerge che, al fine di garantire l'effettiva integrazione ambientale e la continuità del processo di valutazione ambientale strategica si dovranno dunque adottare, in fase di attuazione della Variante al Piano, dei comportamenti cautelativi ovvero delle misure di miglioramento e mitigazione per minimizzare alcuni potenziali effetti negativi dovuti all'attuazione degli interventi.

Nello specifico nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare e il mantenimento della visuale verso il mare da principali percorsi pedonali e viari.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione è opportuno vietare la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa.

Per la tutela dal rischio idrogeologico nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata.

Per assicurare il contenimento degli impatti percettivi e garantire l'inserimento ambientale delle opere sarà necessario prevedere, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, l'utilizzo di materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa lucana, facendo ricorso, prioritariamente, a opere di ingegneria naturalistica o bioarchitettura, soluzioni tecnologiche non invasive, materiali ecocompatibili quali legno, pietra locale, rame, ferro battuto, etc.

Nel rispetto dell'equilibrio ecologico, nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si dovranno utilizzare elementi vegetali da individuare tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento ovvero tra le xerofite,

piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Le suddette misure di miglioramento e mitigazione verranno meglio esplicitate definendo dei pertinenti *criteri di sostenibilità*.

I *criteri di sostenibilità* applicabili agli interventi possono essere di seguito elencati:

- **Rispetto della vigente normativa ambientale,**
- **Coerenza con la pianificazione territoriale e di settore,** si richiama la conformità degli interventi da autorizzare ai pertinenti documenti tra quelli elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, di seguito:
 - Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata;
 - Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele;
 - Piano di Bacino Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale dell'Autorità di Bacino della Basilicata;
 - Piani di gestione delle aree protette;
 - Piano Paesaggistico;
 - Strumenti urbanistici vigenti.

9. INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

Il Decreto prevede, all'art. 10 comma 3, che la valutazione ambientale strategica comprenda le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e ss. mm. e ii. e all'allegato G del medesimo DPR che costituisce recepimento della Direttiva 92/43/CEE (*Direttiva Habitat*).

La valutazione di incidenza costituisce una misura preventiva di tutela intesa ad assicurare il mantenimento ed il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

A tal proposito devono essere individuati e valutati gli effetti che l'attuazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime, attraverso le tipologie d'intervento previste, può avere sui siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) potenzialmente interessati, con particolare riferimento all'integrità strutturale e funzionale degli habitat e delle specie che costituiscono la ragion d'essere dei siti stessi.

Il Rapporto Ambientale deve quindi considerare i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio in questione, nonché le loro caratteristiche ed esigenze di tutela.

La Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime per sua stessa natura si pone l'obiettivo della tutela degli habitat e delle specie nel loro complesso e della promozione dell'uso sostenibile del territorio in questione.

È appena da precisare che puntuali valutazioni e relazioni sull'incidenza degli interventi previsti in Variante sono contenute nello studio di valutazione d'incidenza della Variante previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1012 del 22.04.2005, per cui nell'ambito del processo di VAS non verrà specificatamente valutata la compatibilità fra l'attuazione della Variante al Piano e le finalità conservative dei siti Natura 2000.

Chiaramente con questa impostazione della procedura VAS non si vuole superare l'obbligo di includere la valutazione di incidenza bensì di coordinarla efficacemente con il processo di VAS e con le modalità di attuazione della Variante al Piano.

Infatti, una volta approvata la Variante al Piano sarà necessario prevedere, sulla base dei progetti definitivi, specifiche procedure di valutazione di incidenza relativamente a tutti gli interventi previsti dalla Variante al Piano nel rispetto della normativa vigente.

10. ALTERNATIVE DI VARIANTE

Il Decreto prevede, al punto h) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione*.

In questo contesto è necessario chiarire che la valutazione ambientale strategica non ha tra i suoi obiettivi quello di definire delle alternative di programma; l'obbligo dettato dal Decreto di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi generali dello stesso Decreto e segnatamente nel garantire che gli effetti sull'ambiente dell'attuazione di un programma vengano presi in considerazione durante la sua preparazione e prima dell'adozione.

10.1 DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE

Riguardo alla definizione della alternative di piano la valutazione ambientale strategica deve essere intesa come uno strumento di supporto alle decisioni che consenta di prendere in considerazione gli effetti ambientali nel momento in cui vengono effettuate le scelte sulle alternative di programma.

Il Decreto, e la Direttiva di cui costituisce attuazione, non specifica cosa si intenda per *ragionevoli alternative*, pertanto si ritiene che le possibili alternative ragionevoli non siano costituite da Piani diversi bensì da opzioni diverse all'interno della stessa Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime dettate dalla duplice necessità di cogliere appieno le opportunità positive e di evitare o ridurre significativi effetti negativi sull'ambiente.

Nel caso specifico della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime si considera che l'unica alternativa strategica è la cosiddetta *alternativa zero* che consiste nel non implementare la Variante stessa.

10.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E SINTESI DELLA SCELTA

Come detto le due uniche ragionevoli alternative strategiche sono quella costituita dalla cosiddetta *alternativa zero*, consistente nella mancata implementazione della Variante al Piano regionale di Utilizzo delle aree demaniali marittime e quella costituita dall'attuazione della Variante stessa.

Le considerazioni svolte al paragrafo relativo alla probabile evoluzione del contesto ambientale in assenza di variante al Piano (paragrafo 5.3) hanno già portato alla considerazione complessiva che la Variante al Piano ha sostanzialmente impatti positivi sulle tematiche ambientali che non si manifesterebbero in assenza di pianificazione.

11. MONITORAGGIO

Il Decreto prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto.*

L'articolo 18 del Decreto precisa, al paragrafo 1, che *il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.*

Il monitoraggio, così come definito dal Decreto, non si esaurisce nella raccolta ed aggiornamento dei dati ma, essendo finalizzato anche ad individuare eventuali effetti negativi imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, può configurarsi come un supporto al processo di pianificazione nella decisione sulle eventuali modifiche e correzioni della Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali.

L'ambiente oggetto della Variante al Piano è caratterizzato da una estrema dinamicità, legata sia alle sue caratteristiche intrinseche sia alla stagionalità delle attività di balneazione per cui occorre un monitoraggio continuo e puntuale da programmare ed effettuare in modo sinergico e virtuoso a due scale differenti: regionale e comunale.

Questo potrà avvenire in un modo più razionale se a livello regionale sarà istituito rapidamente, quale strumento permanente per il controllo e la gestione integrata del territorio costiero, l'*Osservatorio Regionale della Costa* così come previsto dalla Legge regionale 13 novembre 2009 n. 39 "*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa*"

Presso l'Osservatorio si potrebbero, tra l'altro, concentrare tutte le conoscenze specifiche oggi presenti in modo frammentato in diverse strutture regionali, non escludendo quelle derivanti da azioni di monitoraggio, da studi effettuati per altri scopi da altri Enti, istituzioni scientifiche che possono fornire informazioni e dati estremamente utili per meglio conoscere le dinamiche in atto nella fascia costiera.

Al monitoraggio a scala regionale deve poi accompagnarsi quello a scala comunale; infatti molti fenomeni di dinamica costiera locali possono sfuggire ad un monitoraggio su scala regionale, pertanto è indispensabile il contributo dei Comuni che debbono raccogliere ed elaborare dati sui sistemi costieri e trasmetterli all'Osservatorio.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative si dovrà redigere un report annuale contenente gli esiti delle attività di monitoraggio.

Tale documento dovrà contenere almeno:

1. aggiornamento degli indicatori ambientali da monitorare
2. valutazione di eventuali effetti ambientali negativi non previsti con una ipotesi sulle cause e indicazioni sulle eventuali misure correttive da adottare (es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni ambientali, etc.).

Il suddetto Report servirà a monitorare l'evoluzione delle tematiche ambientali inerenti la Variante al Piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente eventuali criticità ambientali che dovessero manifestarsi e a verificare in che misura vengono colte le opportunità ambientali positive e minimizzati gli effetti ambientali negativi dovuti all'attuazione della Variante al Piano.

Sulla base dei contenuti del report si deciderà se avviare approfondimenti e analisi sugli effetti ambientali della Variante al Piano finalizzate ad individuare effettive proposte di modifica della Variante.

Al fine di garantire ai cittadini la partecipazione al processo decisionale (Direttiva 2003/35/CE) ed il diritto di accesso all'informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CE), tali report devono essere messi a disposizione del pubblico anche attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Basilicata.

11.1 GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Gli indicatori ambientali significativi da monitorare nella fase di attuazione della Variante al Piano potrebbero essere:

- Rapporto tra il numero delle concessioni e la lunghezza del litorale
- Rapporto tra l'area delle superfici concesse e l'area demaniale
- Stato di conservazione dei sistemi dunali
- Stato della fascia costiera dal punto di vista storico ambientale
- Rilievo della linea di riva dei tratti di costa sabbiosa all'inizio della stagione balneare
- Rilievo della linea di riva dei tratti di costa sabbiosa alla fine della stagione balneare

La valutazione delle prestazioni ambientali della Variante al Piano si baserà sugli indicatori ambientali sopra elencati.

Al fine di evitare inutili duplicazioni, sarebbe opportuno unificare armonizzare le procedure per il monitoraggio sopra descritte con quelle eventualmente previste dalla stessa Variante al Piano.